

Con ordinanza n. 159 del 24 giugno 2021 (dep. 20 luglio 2021), la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata – in riferimento all'art. 3 della Costituzione – dal Giudice di pace di Brindisi.

In base a tale disposizione, il soggetto che ha assunto la custodia se, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da euro 1.984 a euro 7.937).

Si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Secondo il rimettente la disposizione censurata, nel prevedere – per il caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro – la perdita della proprietà dello stesso e la revoca della patente, reca un trattamento sanzionatorio eccessivamente afflittivo, in contrasto con l'art. 3 Cost.

Infatti, da un lato la confisca, la quale trova causa nel mancato pagamento dell'assicurazione obbligatoria, sarebbe già di per sé sufficientemente punitiva, senza doversi anche aggiungere la revoca del titolo di guida; dall'altro, la sanzione accessoria atterrebbe ad un'afflizione personale che nulla ha a che vedere con l'abuso del titolo di guida di cui al provvedimento prefettizio, perché astrattamente legata alla violazione degli obblighi della custodia e non all'attività di conduzione del veicolo.

Ebbene, osserva la Consulta che l'ordinanza di rimessione non contiene una adeguata descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo e neanche illustra, in particolare, le circostanze per le quali sarebbe stata comminata, in aggiunta alla sanzione della revoca della patente, la confisca dell'autovettura.

Tale carenza, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, impedendo di verificare l'effettiva rilevanza della questione sollevata, è causa di manifesta inammissibilità della stessa (Corte Cost. ordinanze n. 92 del 2019, n. 191, n. 85 e n. 64 del 2018).

In particolare, quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., il giudice a quo si è limitato a dedurre che la revoca della patente, aggiungendosi alla sanzione della confisca, appare eccessivamente afflittiva, non trovando alcun nesso con la violazione degli obblighi di custodia.

Affinché possa affermarsi la non manifesta infondatezza, al contrario, è necessario che i parametri siano invocati in maniera non apodittica e generica e che siano specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilità della questione proposta (Corte Cost., ordinanze n. 261 del 2012, n. 180 e n. 31 del 2011).

Per concludere, l'ordinanza di rimessione, nel richiedere alla Corte un intervento che modifichi il trattamento sanzionatorio accessorio dell'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 8, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, non ha chiarito neppure se si invochi senz'altro la eliminazione della sanzione accessoria della revoca della patente ovvero se si intenda eliminare l'automatismo della sua applicazione.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il Giudice delle Leggi ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.



Manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sulla revoca della patente ex art. 213 Codice della Strada

Diritto amministrativo Ricorsi amministrativi

Giulia Faillaci

20 | 07 | 2021

Riferimenti Normativi:

- art. 3 Cost.
- art. 213, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)